

## DOSSIER

### Mandato di arresto europeo “attivo” e riparazione per ingiusta detenzione all'estero

Federico Romoli

#### La decisione

#### **Mandato di arresto europeo – riparazione per ingiusta detenzione**

(L. 22 aprile 2005, n. 69; C.p.p., artt. 314-315).

CORTE DI APPELLO DI GENOVA, D'ANGELO, *Presidente*, 13 giugno 2012, X.

Gli atti rilevanti sono consultabili sul sito [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it)

Gli atti allegati riguardano un caso di esecuzione di un M.A.E. italiano in Inghilterra che ha avuto grande risalto oltre la Manica (tanto da diventare oggetto di una interrogazione parlamentare in occasione del primo “*Question time*” del Primo Ministro David Cameron, allora appena nominato) ed anche presso le istituzioni europee, ma che – curiosamente – in Italia è stato quasi del tutto ignorato dai *media*.

La vicenda è lunga e complessa. Questi, in breve, i passaggi essenziali: con sentenza del 2006, la Corte d'assise di Genova aveva condannato un cittadino albanese (latitante e irreperibile) per un omicidio commesso nel 2004; un primo M.A.E. “esecutivo” che aveva avuto come destinatario l'individuo effettivamente condannato veniva poi sostituito (a causa – in sostanza – di una complicata, tragica, serie di “errori investigativi”) da un successivo M.A.E. emesso nel 2008 a nome di un altro cittadino albanese da tempo regolarmente residente in Inghilterra, che le autorità italiane si erano malauguratamente persuase fosse la stessa persona (sotto *alias*) di quella condannata; lo sfortunato soggetto veniva quindi arrestato nel giugno 2009 all'aeroporto londinese di Gatwick (di ritorno da un periodo di ferie con la propria famiglia) in esecuzione dell'ultimo M.A.E. italiano e quindi posto in regime di “*custody*”; la vera e propria “odissea giudiziaria” del malcapitato, trascorsa tra la detenzione in carcere e la misura cautelare di “*conditional bail*”, terminava solo un anno e mezzo più tardi quando la stessa Procura di Genova revocava il M.A.E. in questione perchè veniva finalmente (ma con ingiustificabile ritardo) accertato che le impronte del condannato e del ricercato erano difforni.

Come potrà apprezzarsi dall'allegata istanza *ex art.* 314 c.p.p. e dal successivo

provvedimento di accoglimento emesso dalla Corte di appello di Genova, molteplici sono stati i profili problematici della vicenda.

Pacifica sarebbe dovuta essere l'assoluta mancanza di «*dolo o colpa grave*» da parte dell'interessato, essendosi trattato di uno sciagurato *error in persona* verificatosi in fase esecutiva senza alcuna responsabilità dell'individuo ricercato (né possibilità, per quest'ultimo, di evidenziare l'errore medesimo alle autorità italiane, posto che egli era venuto a conoscenza delle ricerche a suo carico solo nel momento dell'arresto in Inghilterra). La Corte infatti non ha negato la riparazione, ma – con motivazione che non pare perfettamente condivisibile – ha comunque voluto valorizzare in senso negativo un precedente (ancorché dubbio, nelle modalità e negli esiti) fotosegnalamento risalente addirittura a metà degli anni novanta per ridurre il *quantum* di indennizzo.

Più articolata la questione – in realtà preliminare rispetto ad ogni altra – della rilevanza ai fini dell'art. 314 c.p.p. della detenzione patita all'estero in ragione di un M.A.E. emesso da autorità italiane, dal momento che né la relativa disciplina codicistica né la legge n. 69 del 2005 che ha recepito la Decisione quadro 2202/584/GAI in materia di M.A.E. forniscono indicazioni specifiche al riguardo. Tuttavia, come evidenziato dalla difesa, la riparabilità in generale di siffatta specie di custodia all'estero apparirebbe come esito interpretativo necessitato non solo alla luce delle caratteristiche precipue della procedura di esecuzione e consegna prevista dalla disciplina del M.A.E. (che, come noto, a differenza del sistema estradizionale, non permette alle autorità dello Stato di esecuzione alcun reale sindacato di merito sui fatti posti a base del provvedimento straniero), ma anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 33 della legge n. 69 del 2005 (con cui il nostro ordinamento ha attribuito espresso rilievo interno alla custodia sofferta all'estero) e dall'art. 30 della Decisione quadro 2002/584/GAI, ove si stabilisce che mentre le spese sostenute dallo Stato di esecuzione nel corso della relativa procedura incombono su quello stesso Paese, «[t]utte le altre spese sono a carico dello Stato membro emittente» (con ciò configurandosi un obbligo che sarebbe logico corollario del riconoscimento in capo allo Stato di emissione della responsabilità per tutte le conseguenze del M.A.E. adottato).

In ogni caso, la Corte non si è soffermata su di un tale punto, evidentemente concordando con le suddette argomentazioni difensive o comunque ritenendone le conclusioni come implicite nel sistema (ad ogni buon conto, la difesa con l'atto introduttivo aveva preventivamente ipotizzato un problema di compatibilità costituzionale dell'art. 314 c.p.p. con gli artt. 2, 3, 13, 24 e 117 per l'eventualità che la Corte fosse addivenuta ad una lettura della norma in ter-

mini diversi).

Parimenti i giudici genovesi hanno taciuto su due altri aspetti che investivano ancora la sussunzione degli elementi della fattispecie concreta nello schema generale disciplinato dagli artt. 314-315 c.p.p., vale a dire l'assimilabilità (diretta) del M.A.E. al «*provvedimento che ha disposto la misura*» e l'individuazione, nel caso di specie, del provvedimento «*irrevocabile*» valido quale presupposto per l'attivazione della procedura riparativa e dunque come *dies a quo* per la proposizione della relativa domanda (nel caso concreto, infatti, nei confronti del soggetto destinatario del M.A.E. «incriminato» non si è ovviamente registrato nessuno dei provvedimenti tipici indicati dall'art. 314 c.p.p.).

L'unico profilo su cui si è invece espressa la Corte – ed in senso sfavorevole alle pretese difensive – è stato quello dell'inquadramento della particolare figura cautelare inglese denominata “*conditional bail*”, che, sebbene caratterizzata da plurimi connotati di costrizione ed afflittività (obbligo di dimora presso la propria abitazione con “coprifuoco” notturno tra la mezzanotte e le ore 6.00; obbligo di indossare in modo continuativo il c.d. “braccialetto elettronico”; obbligo di presentarsi alla stazione di polizia locale ogni giorno tra le 15.00 e le 17.00), i giudici (in linea, purtroppo, con quanto recentemente stabilito dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass., Sez. III, 20 gennaio 2012, O. e N.) hanno ritenuto non equiparabile ai nostri arresti domiciliari.

Decisamente “povero” appare infine anche il *quantum* di indennizzo accordato dalla Corte, pure a fronte di un grave errore giudiziario che ha influito pregiudizievolemente non solo sulla sua libertà personale, ma anche sulle connesse varie dimensioni dello stesso soggetto (socio-familiare, economica, lavorativa).